



**LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA**

**SEZIONE LAVORO**

La Corte di appello di Catania, Sezione Lavoro, composta dai Magistrati:

Dott.ssa Marcella Celesti

Presidente relatore

Dott.ssa Viviana Urso

Consigliere

Dott.ssa Caterina Musumeci

Consigliere

riuniti in camera di consiglio, ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

nella causa iscritta al n. 646/2023 R.G., promossa

da

DAIDONE CORRADO, DI GRAZIA ANTONELLA, EMANUELE MARIA, GRASSO  
MARIA GABRIELLA ROSANNA, LANZAFAME LUCIA, MIRONE ANNA  
SALVATRICE

Appellanti

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - UFFICIO SCOLASTICO  
REGIONALE SICILIA – Ufficio VII – Ambito Territoriale Provincia di Catania

Appellato

La Corte, rilevato l'avvenuto deposito telematico di note scritte da parte dei difensori degli appellanti;

rilevato che l'appello non risulta notificato ai controinteressati parti del giudizio di primo grado e che va dunque ordinato alla parte appellante di procedere all'integrazione del contraddittorio;

ritenuto che, stante la rilevante difficoltà di procedere alla notifica in oggetto nei modi ordinari, va disposto che la notifica sia effettuata mediante pubblicazione sul sito web del MIUR;

Visti gli artt. 127 *ter*, 435, 150 e 151 cpc;

P.Q.M.

Ordina alla parte appellante di notificare l'appello, unitamente alla presente ordinanza, ai soggetti



controinteressati mediante pubblicazione sul sito web del MIUR entro il termine di un mese dalla comunicazione della presente ordinanza;

rinvia per la decisione all'udienza del 16.1.2024 e dispone che essa sia sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con facoltà di opposizione, ex art. 127 *ter*, comma 2, cpc, a mezzo deposito telematico di apposita istanza entro il termine di giorni cinque dalla comunicazione del presente provvedimento;

Assegna alle parti termine perentorio per il deposito delle note di cui all'art. 127 *ter*, comma 1, cpc fino alla predetta data, con l'avvertimento che il mancato deposito di note comporta gli effetti previsti dal comma 4 del medesimo articolo;

Avvisa i difensori che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui all'art. 127 *ter* cpc, sopra indicato, è considerato data di udienza a tutti gli effetti e che, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il provvedimento sarà adottato entro i trenta giorni successivi e depositato telematicamente.

Si comunichi a cura della cancelleria.

Così deciso all'esito dell'udienza del 17.10.2023.

Il Presidente rel.

Dott.ssa M. Celesti

